

Sinne zugesprochen, dass die am 20. Juni 1911 an die Beklagte erfolgte Abtretung der Forderung von 9000 Fr., faustpfandgesichert durch Bijouteriewaren im Werte von ca. 9900 Fr., gegenüber der Klägerin ungültig erklärt wird.

**51. Sentenza 27 giugno 1917 della II sezione civile nella causa Borrini, attore, contro Massa Angelo Crivelli figlio, convenuta.**

In causa di contestazione della graduatoria a sensi dell'art. 250 LEF, il giudice non può decidere di una pretesa tendente a far qualificare un credito verso il fallito come spesa di liquidazione giusta l'art. 262 al. 1 LEF. Il credito di un commissario di proroga per le sue prestazioni non è da considerarsi come spesa di liquidazione del susseguente allimento, nè come credito privilegiato giusta l'art. 219 prima classe b. L. E. F.

A. — Il 13 marzo 1915 l'attore Prof. Francesco Borrini in Lugano fu nominato commissario della proroga delle esecuzioni che la Pretura di Lugano, come autorità di concordato, aveva concessa alla ditta Angelo Crivelli figlio in Lugano in base al decreto federale 28 settembre 1914. La proroga non essendo stata rinnovata per una seconda volta (cioè oltre un semestre) la ditta Crivelli cadde nel 1916 in fallimento, nel quale Francesco Borrini notificò un credito di 3700 fr. per le sue prestazioni come commissario (vigilanza dell'azienda, controllo dei libri, riordinamento della registrazione ecc.) per il periodo dal 13 marzo al 31 dicembre 1915, domandando che fosse collocato in sede privilegiata. Avendo l'amministrazione del fallimento comunicato il 1° luglio 1916 al creditore che non riconosceva il credito da lui vantato, questi promosse entro il termine di 10 giorni di cui all'art. 250 LEF causa a procedura accelerata contro la massa Crivelli, colla quale domandava :

1° Che il credito di 3700 fr. fosse iscritto in sede privilegiata quale spesa di liquidazione della massa Crivelli.

2° Subordinatamente : Che fosse iscritto per un semestre (1800 fr.) in sede privilegiata e per il resto in V<sup>a</sup> classe o « nella sua totalità nella classe competente ». A suffragio di queste domande l'attore faceva capo all'art. 361 CO e sosteneva che il credito dovesse venir iscritto in anticlasse perchè concernente operazioni inerenti alla liquidazione del fallimento o per lo meno in classe privilegiata per il semestre precedente alla dichiarazione del fallimento (art. 219 prima classe lett. b). Nel corso della causa le parti convennero che, riservata la questione del privilegio, il credito fosse tassato dal giudice di primo grado (Pretore di Lugano, in pari tempo autorità di proroga e di concordato), il quale, statuendo in seguito sul merito della causa, lo fissò a 1500 fr. e l'ammise per la metà in sede privilegiata (prima classe), considerando l'attore come impiegato della ditta a sensi dell'art. 219 1<sup>a</sup> classe lett. b LEF.

B. — Colla denunziata sentenza del 17 marzo 1917 il Tribunale di Appello, al quale le parti hanno deferito il giudizio di primo grado, ebbe a giudicare :

« All'attore è riconosciuto un compenso di 1500 fr. quale » commissario della proroga generale delle esecuzioni » accordata alla ditta debitrice. § detto compenso deve » prelevarsi sulle attività fallimentari giusta l'art. 262 lemma primo LEF. »

C. — Da questa sentenza la convenuta si appella al Tribunale federale nei termini e modi di legge chiedendo che il credito, riconosciuto per l'importo fissato dal Pretore (1500 fr.), sia iscritto solo in V<sup>a</sup> classe.

D. — L'attore conchiude domandando la conferma della sentenza querelata ;

**C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :**

1° — L'attuale azione, diretta contro il rifiuto dell'amministrazione del fallimento Crivelli di iscrivere in gra-

duatoria il credito notificato dall'attore, riveste indubbiamente il carattere di azione di graduazione giusta l'art. 250 LEF. Essa ne ha le origini, perchè è sorta in seguito alla comunicazione dell'amministrazione di non riconoscere il credito vantato dall'attore: e ne riveste le forme, perchè fu introdotta entro i 10 giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria di cui all'art. 250 LEF e fu trattata colla procedura accelerata ivi prevista, dietro indicazione dell'attore stesso che chiama l'atto introduttivo dell'istanza « petizione a procedura accelerata ». A questo concetto, che l'attore rettamente si faceva sulla natura dell'azione, corrisponde il modo in cui esso diede opera a dimostrarne il fondamento, ovvio infatti essendo che se l'azione fosse stata concepita come procedimento rivolto a far riconoscere al conto dell'attore il carattere di spese « occasionate dalla liquidazione del fallimento » giusta l'art. 262 LEF, i fatti invocati nella petizione (e consistenti, insomma, nel dire che aveva prestato la sua opera alla ditta Crivelli, non nella fase del fallimento, ma in quella della proroga, opera che era quindi compiuta all'apertura del fallimento), sarebbero stati senz'altro inconcludenti. Tale azione sarebbe stata inoltre intempestiva, perchè i provvedimenti intenziati a determinare le spese e i debiti della massa cadono nella fase della ripartizione (capo 6 del titolo 7° LEF) e sono di competenza, non del giudice, ma delle Autorità di vigilanza (RU 37 pag. 153 e seg.; ed. sep. 14 N° 10; 40 III pag. 32 e seg.; sentenza 10 dicembre 1915, non pubblicata, nella causa Zürcher Koch- und Heizungsapparate). Il giudice cantonale ha quindi errato ed ha anche sorpassate le proprie attribuzioni statuendo sulla questione, se il credito dell'attore potesse venir considerato come spesa di liquidazione e decidendo che esso, come tale, dovesse venir prelevato dalle attività fallimentari giusta l'art. 262 LEF. Questa questione è affatto estranea ad una contesa di collocazione e ne eccede i limiti: ond'è che il giudice, incompetente *ratione materiae*, avrebbe dovuto decli-

narne d'ufficio l'esame di merito. Ciò detto — e fatte così le debite riserve sulle competenze dell'Autorità di Vigilanza — non torna superfluo, onde evitare ogni ulteriore contesa, l'osservare già fin d'ora che, conformemente ai principi adottati dalla suprema Autorità di Vigilanza nella sentenza succitata del 10 dicembre 1915 nella causa Zürcher Koch- und Heizungsapparate, la querelata decisione è indubbiamente infondata anche nel merito. Il credito di cui si tratta trae le sue origini, non da un contratto di lavoro a sensi degli art. 319 e seg., 361 CO, ma da un mandato di diritto pubblico conferito all'attore dalla competente autorità (Autorità dei concordati) nell'interesse esclusivo di chi ha chiesto la proroga, cioè della debitrice. Ora la mercede dovuta ad un mandatario di diritto pubblico quale è il commissario di proroga, non ha nulla di comune con una spesa occasionata dal susseguente fallimento: essa deve piuttosto equipararsi al risarcimento dovuto ad un ufficio di esecuzioni per provvedimenti presi prima del fallimento e che con esso non stiano in rapporto diretto (per es.: erezione di inventario secondo l'art. 83 o l'art. 283 LEF). In questi casi la legge dà al mandatario di diritto pubblico la possibilità di farsi garantire il pagamento delle future prestazioni esigendo per esse adeguato anticipo dalla persona per la quale si debbono prendere. E che, nell'eventualità di una proroga delle esecuzioni, questa persona sia il debitore che l'ha ottenuta non è seriamente discutibile. Trattandosi quindi di un debito del fallito e non della massa, l'applicazione dell'art. 262 è esclusa. Indarno l'attore invoca in contrario l'art. 85 del regolamento 13 luglio 1911 per l'amministrazione degli uffici di fallimento, secondo il quale le spese dell'inventario pubblico successorale a mente degli art. 582 CCS e 234 LEF sono da computarsi tra le spese della susseguente liquidazione della successione ripudiata. Accettando il disposto dell'art. 85 si intese dar forza di legge ad un precetto da lungo tempo adottato dall'Autorità suprema di vigilanza (vedi Archivio 3 N° 138; RU

ed. sep. 1 N° 30 ; 13 N° 43 \*) in casi speciali: esso è di diritto singolare ed eccezionale, onde quell'Autorità si è costantemente rifiutata ad interpretarlo in senso lato e quindi ad applicarlo ad altri casi all'infuori di quello tassativamente previsto. Del resto, le ragioni che lo motivano, non valgono nella fattispecie. Le spese causate dall'allestimento di un inventario successorale giusta l'art. 234 LEF possono a buon diritto venir considerate come spese della susseguente liquidazione dell'eredità nelle forme del fallimento, perchè quell'inventario serve anche di inventario della liquidazione e esonera quindi la massa successorale da un provvedimento indispensabile. Ciò non vale per l'opera di un commissario di proroga, il quale ha agito nell'esclusivo interesse del debitore e la cui opera (sorveglianza dell'azienda prima del fallimento, controllo dei libri, riordinamento della registrazione) è intesa piuttosto alla continuazione che alla liquidazione dell'azienda del debitore e non può quindi, se non forse lontanamente ed indirettamente, ridondare a vantaggio della massa fallimentare.

2° — Da queste considerazioni risulta ancora l'inammissibilità della tesi subordinata dell'attore tendente a far iscrivere il suo credito nella classe privilegiata dell'art. 219 classe prima *b* LEF. Il commissario di proroga non è commesso o impiegato del fallito nel senso di quel disposto: come fu detto, esso è mandatario di diritto pubblico, che poteva far dipendere l'accettazione del mandato dall'anticipo delle sue competenze: la sua posizione può essere assimilata a quella di un commissario del concordato, per il quale pure non esiste privilegio. La ragione dominante, per la quale la legge ha creduto di accordare agli impiegati e commessi del fallito il privilegio di cui all'art. 219 (stato di dipendenza e soggezione che rende loro malagevole l'esigere dal padrone regolare pagamento della mercede ecc.), non vale per il commissario di proroga o di concordato, il quale, non trovandosi in siffatti rap-

\* Ed. gen. 24 I N° 68, 26 I N° 83.

porti col debitore, non ha nessun motivo speciale per astenersi dall'esigere da esso, per il tramite dell'autorità che l'ha nominato, adeguata garanzia pelle sue future competenze; —

il Tribunale federale

pronuncia:

L'appello è ammesso e' annullata la querelata sentenza, vien dichiarato che il credito dell'attore deve essere ammesso per l'importo di 1500 fr. nella quinta classe della graduatoria della convenuta.